A.S.L. CN1

Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

OPUSCOLO INFORMATIVO
D.Lgs. 81/08

Documento informativo redatto e distribuito ai lavoratori ASL CN1 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08 dal Servizio di Medicina del Lavoro/Medico Competente, dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Servizio di Fisica Sanitaria.

5° revisione Giugno 2020

L'ATTIVITA' DELL'A.S.L. CN 1

L'ASL CN1 svolge le attività necessarie alla prevenzione, diagnosi e cura dei cittadini.
In particolare eroga prestazioni finalizzate:

- all'educazione sanitaria;
- alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
- all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
- all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
- alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
- all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
- all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
- all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
- alla riabilitazione;
- all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
- agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale.

Ai servizi erogati sono affiancate le attività di supporto amministrative, tecniche, impiantistiche, trasporto.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, le attività sono effettuate in molteplici sedi sul territorio gestite direttamente dall'ASL CN1 (presidi ospedalieri, ambulatoriali, magazzini, uffici, ecc..).

Una parte di attività è invece svolta presso gli utenti, come per esempio l'Assistenza Infermieristica Domiciliare ed i trasporti per terapie o visite o comunque in sedi esterne all'azienda, presso gli esercizi di alimentari, scuole, allevamenti, con l'attività di vigilanza igienico - sanitaria.

TIPOLOGIE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI

➢ Fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori

- scivolamento, cadute a livello: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa scivolare o cadere a livello e quindi sul terreno da lui percorso; il rischio deriva dalle condizioni di percorribilità del terreno stesso (cadute su pavimenti bagnati, sconnessi o comunque scivolosi, caduta da scale);
- caduta dall'alto: viene considerata la possibilità che il lavoratore che si trovi ad operare in una postazione sopraelevata possa cadere verso il basso;
- caduta di materiale dall'alto: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere colpito da materiale che cade dall'alto;
- urti, colpi, impatti, compressioni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere urtato, colpito, impattato, compresso da materiali, macchine, attrezzi o persone stesse durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare o dall'uso di attrezzature di lavoro e dall'uso di macchine;
- tagli, abrasioni, ustioni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere tagliato, abraso, ustionato da materiali, macchine, attrezzi durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare dalla movimentazione di materiali, dall'uso di attrezzature taglienti o di macchine;
- morsi di animali e punture d'insetti: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere morso o punto da animali presenti;
- cesoiamento, stritolamento: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire cesoiamenti o stritolamenti durante lo svolgimento della sua attività; il rischio deriva in particolare dall'uso di macchine ed attrezzature di lavoro;
- investimento, incidente stradale: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere coinvolto in incidenti stradali durante i percorsi per raggiungere le sedi in cui effettuare l'attività;
- elettricità: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza al contato diretto o indiretto con elementi in tensione elettrica;
- aree esterne: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa essere esposto a rischi territoriali (sisma, attività incidente rilevante, idrogeologico) e ai rischi relativi alle aree esterne e agli accessi alle strutture (scivolamento e cadute aree esterne, urto aree esterne e investimento aree esterne);
- attrezzature di lavoro: utilizzo di qualsiasi macchina o apparecchio, utensile o impianto, durante l'attività lavorativa;
- lavori in quota: viene considerata la possibilità che il lavoratore durante l'attività lavorativa sia esposto ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile;
- spazi confinati: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa operare in un ambiente caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitate oppure da una ventilazione naturale sfavorevole, per la presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc), in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l'esterno, durante lo svolgimento dell'attività;
- incendio: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza di un incendio che si verifichi durante lo svolgimento dell'attività;
- esplosione: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza al verificarsi di una esplosione durante lo svolgimento dell'attività.

➢ **Fattori di rischio fisico per la salute dei lavoratori**

- rumore: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno uditivo o extrauditivo in conseguenza all'esposizione ad una sorgente sonora di elevata intensità;
- vibrazioni mano braccio: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno osteo-articolare del sistema mano/braccio in conseguenza all'esposizione ad una sorgente vibrante di utilizzo manuale. Il rischio deriva dal possibile utilizzo di attrezzi manuali vibranti;
- vibrazioni corpo intero: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire in particolare lombalgie e traumi del rachide in conseguenza all'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Il rischio deriva dal possibile utilizzo di attrezzature di lavoro quali veicoli, muletti,etc.
- microclima termico: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno per la salute in conseguenza all'esposizione a situazione climatiche sfavorevoli calde/fredde o secco/umide;
- fattori climatici avversi: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno per la salute in conseguenza all'esposizione a situazione climatiche sfavorevoli caldo, freddo, gelo, pioggia, ecc.;
- atmosfere iperbariche: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa operare in atmosfere iperbariche;
- radiazioni ionizzanti: è considerata la possibilità che il lavoratore possa essere esposto a radiazioni ionizzanti (radon, raggi X in particolare) derivanti da specifiche pratiche legate alla attività svolta;
- radiazioni non ionizzanti: viene considerata l'eventualità che il lavoratore risulti esposto a radiazioni non ionizzanti, (campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali incoerenti, laser, radiazioni ottiche naturali) in relazione a specifiche attività.

➢ **Fattori di rischio biologico per la salute dei lavoratori**

- agenti biologici: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici.

➢ **Fattori di rischio sostanze pericolose per la salute dei lavoratori**

- agenti chimici: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta ad agenti chimici, gas anestetici, ivi compresi i chemioterapici antiblastici.
- agenti cancerogeni e mutageni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta ad agenti cancerogeni e mutageni.
- esposizione ad amianto: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta all'amianto.

➢ **Fattori di rischio allergologico per la salute dei lavoratori**

- allergeni: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta ad allergeni di origine animale e/o vegetale
- latice: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza all'esposizione diretta o indiretta a latice

➢ **Fattori di rischio per la salute di tipo organizzativo**

- movimentazione manuale dei carichi: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno in conseguenza alla necessità di sollevare, spingere, trainare, ecc., carichi;
- movimenti ripetitivi arti superiori :viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire alterazioni delle unità muscolotendinee, dei nervi, del sistema vascolare dovute a movimenti e/o sforzi ripetuti degli arti superiori;
- posturale: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno dal mantenimento di posture non ergonomiche dovute a particolari necessità lavorative;
- aggressione e percosse: viene considerata la possibilità che il lavoratore a causa della propria attività possa subire aggressioni o percosse da terzi;
- VDT: viene considerata la possibilità che il lavoratore subisca un danno derivante dall'uso di videoterminale o monitor a servizio di postazioni PC o di refertazione a video. Il danno può interessare la vista (diminuzione dell'acuità visiva ed altre patologie da affaticamento visivo) o essere correlato ad errata postura;
- stress lavoro-correlato: viene considerata la possibilità che il lavoratore possa subire un danno alla salute in conseguenza di cattiva organizzazione del lavoro o per presenza di situazioni stressanti (contatto continuato con pazienti o utenza);
- dipendenze abuso alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope: viene istituito un sistema di accertamenti per individuare l' abuso di alcol, di sostanze stupefacenti e psicotrope per specifiche categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi;
- lavoro notturno: viene valutato lo stato di salute dei lavoratori notturni;
- differenze di genere: viene considerato se e come, le differenze di sesso possono comportare un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività lavorativa espletata;
- differenze di età: viene considerato se e come, le differenze di età possono comportare un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività lavorativa espletata;
- lavoratori stranieri: viene considerato se e come, le eventuali difficoltà linguistiche, culturali e conoscitive possono comportare un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività lavorativa espletata;
- lavoratrici madri: vengono considerati i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro che possono essere pericolosi per le lavoratrici in gravidanza e nei primi sette mesi dopo il parto.
- tipologia contrattuale: viene considerato se e come, le diversità contrattuali possono comportare un rischio diverso di esposizione o di danno tra i lavoratori, in relazione alla tipologia di attività lavorativa espletata.

TERMINOLOGIA E LOGICA DELLA PREVENZIONE.

Luoghi di lavoro
Per luoghi di lavoro si intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda comunque accessibile per il lavoro (compresi quelli accessibili saltuariamente come i locali tecnici nei quali si esegue l'ordinaria manutenzione).
Se vi sono presenti lavoratori portatori di handicap i locali devono essere ristrutturati in modo da eliminare le barriere architettoniche. Per gli edifici di nuova costruzione devono comunque essere osservate le disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Rischio
In genere il rischio è definito come il prodotto della probabilità P di un evento per la magnitudine M del danno (la gravità di un evento in relazione al danno causato). Si possono avere eventi rari, ma gravi fino a causare la morte di un individuo ed eventi frequenti, con conseguenze non gravi. Ad esempio l'utilizzo dei VDT porta ad un affaticamento reversibile, l'ingestione di una rilevante quantità d'arsenico porta invece alla morte. Uno è un evento frequente, ma con gravità limitata, l'altro è un evento raro, ma di estrema gravità.

Valutazione del rischio
E' il processo che porta alla redazione di un documento, previsto dalla legge, contenente la stima di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in una determinata azienda.

Misure di Prevenzione e Rischio Residuo
A seguito della valutazione del rischio sono predisposte delle misure di prevenzione e di protezione collettive ed individuali. Per esempio, nell'utilizzo di una sostanza chimica le misure collettive possono essere i locali idonei, le cappe aspiranti, ricambi d'aria opportuni ecc...
Nella scelta delle misure da attuare si dovranno privilegiare quelle che riducono il rischio alla fonte e quelle collettive; in caso di impossibilità si potranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
Quindi, se vi è un macchinario molto rumoroso si dovrà intervenire con appositi panelli fonoassorbenti; se ciò, per motivi tecnici, non è possibile, dovranno essere fornite le cuffie ai lavoratori.
Per misure individuali di protezione si intende quindi l'utilizzo dei DPI, quali maschere filtranti, occhiali, guanti ecc..
Pur adottando le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge e dalle norme, un rischio difficilmente si può eliminare del tutto, questo rischio che si considera accettabile, secondo le conoscenze tecniche e scientifiche, è definito: rischio residuo.
Per tale rischio residuo occorre comunque fornire un'adeguata informazione e formazione al lavoratore, al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di infortunio o di malattia.

Sorveglianza Sanitaria
E' l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Ulteriori informazioni sono riportate nel paragrafo relativo al Medico Competente.

LE FIGURE DELLA PREVENZIONE

Il decreto legislativo 81/08, pone in essere, o riconferma una serie di obblighi e di diritti per le figure presenti in azienda.

Datore di lavoro

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

E' individuabile con il Direttore Generale dell'ASL.
Tra i compiti del datore di lavoro, DdL nel seguito, si ricordano:

- l'organizzazione dell'attività di prevenzione (designazione di alcuni soggetti investiti di compiti specifici in tema di sicurezza, come il RSPP, gli addetti al servizio stesso; il medico competente, nei casi previsti dalla legge);
- valutazione dei rischi ed individuazione delle misure preventive e protettive;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- consultazione del RLS, in modo da renderne effettivo il coinvolgimento;

In azienda sono presenti anche dirigenti aventi Delega di Datore di Lavoro, ai quali sono demandati, con apposito atto ed attribuzione di budget, alcuni compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dirigenti e Preposti

Dirigente: il D.Lgs. n. 81/08 definisce il dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuale direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto: il D.Lgs. n. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

I Dirigenti ed i Preposti coadiuvano il Datore di lavoro nell'applicare e nel far rispettare ai lavoratori le norme di tutela.

Lavoratori

la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione con o senza retribuzione
Sono equiparati ai lavoratori, ai fini della tutela, alcuni soggetti fra i quali gli utenti dei servizi di orientamento/formazione professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali.

Gli obblighi generali dei lavoratori sono elencati dall' art. 20 del D.Lgs. n. 81/08.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti) ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi citati in precedenza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazione di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, o comunque necessari per la tutela della loro sicurezza e salute durante il lavoro.

Al di fuori delle previsioni del D.Lgs. 81/08, si sottolineano inoltre, fra gli obblighi dei lavoratori, l'obbligo di dare notizia immediata al datore di lavoro degli infortuni occorsi, anche se di lieve entità e l'obbligo di denunciare allo stesso datore di lavoro, entro 15 giorni dalla manifestazione, le malattie di origine professionale, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni di legge per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 del D.P.R. n. 1124/65).

Servizio di Prevenzione e Protezione

"L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è designato dal datore di lavoro sentiti i RLS.

I compiti attribuiti al SPP sono elencati all'art. 33 del D.Lgs. 81/08.
In base a tale articolo, il servizio:

- provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elabora le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo (per quanto di competenza);
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone il programma di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa (nella persona del RSPP) alla riunione periodica annuale di prevenzione;
- fornisce ai lavoratori l'informativa specifica sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta
- ai fini suddetti, il datore di lavoro deve fornire al responsabile del SPP informazioni precise su: natura dei rischi; organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure

di sicurezza, dati del registro infortuni e dati relativi alle malattie professionali, descrizione degli impianti e processi produttivi, prescrizioni degli organi di vigilanza.

Medico Competente

E' il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto. Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e dei requisiti formativi e professionali:

a) Specializzazione in Medicina del Lavoro, o Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;
b) Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in
c) Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia o in Igiene del Lavoro in Clinica
d) del Lavoro;
e) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277;
f) Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o in Medicina Legale con successivo specifico percorso formativo.

Le funzioni di Medico Competente sono state fortemente ampliate e valorizzate nel nuovo decreto, (D.Lgs 81/08) nell'ambito della:

1. **valutazione dei rischi** in collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario della Sorveglianza Sanitaria;
2. predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
3. attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, sui fattori di rischio per la salute e sui livelli di esposizione;
4. organizzazione del servizio di **primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
5. attuazione e valorizzazione di programmi volontari di **promozione della salute,** secondo i principi della responsabilità sociale.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

la persona (ovvero le persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

- accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le

macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dal decreto
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione,
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA

EMERGENZA

INCENDIO

PRIMO SOCCORSO

USO DEI VEICOLI

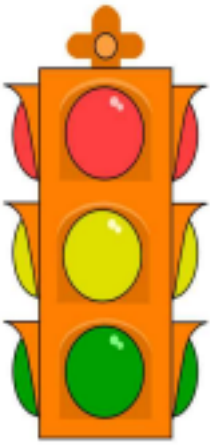

Automezzi:

I mezzi aziendali possono essere utilizzati solo per esigenze di servizio dal personale autorizzato e munito di patente di guida adeguata.

Prima di iniziare la guida di un mezzo è necessario controllare:

- la pressione dei pneumatici;
- i pneumatici non presentino tagli o screpolature profonde e lo spessore del battistrada sia idoneo;
- **i freni siano efficienti;**
- **i segnali luminosi ed acustici siano efficienti;**
- **i tergicristalli funzionino a dovere e le relative spazzole non siano usurate;**
- **a bordo vi siano, nel periodo invernale, le catene antineve complete di tutti gli accessori**

Durante la guida dell'automezzo il conduttore deve:

- **rispettare le norme sulla circolazione stradale ;**
- **mantenere un assetto di guida corretto;**
- **non compiere movimenti od azioni che distolgano la sua attenzione, pregiudicando la sicurezza; in particolare non utilizzare il telefono cellulare se non munito di dispositivo "vivavoce"**
- effettuare il rifornimento di carburante a motore spento;
- utilizzare sistematicamente le cinture di sicurezza;
- segnalare al responsabile ogni anomalia riscontrata;
- porre particolare attenzione al carico dei veicoli in modo che non sia superata la portata indicata nel documento di circolazione, non sia dimenticata la visibilità del conducente, il carico sia stabile, ecc.

Ad inizio e termine dell'utilizzo del mezzo compilare il libretto di marcia indicando il percorso, e le motivazioni del viaggio.

Eventuali problemi di funzionamento del mezzo vanno immediatamente segnalati al servizio trasporti interni

IN CASO DI INCIDENTE:

- Se vi sono feriti o infortunati attivare il Servizio 118
- se necessario avvisare anche i Carabinieri (112) o la Polizia Stradale (113)
- avvertire il proprio responsabile di servizio ed l'ufficio gestione parco automezzi:

Il dipendente è autorizzato a compilare il CID (constatazione amichevole incidente)

COME OPERARE PER SOSTITUIRE LA RUOTA DI SCORTA:

a) parcheggiare il veicolo in posizione possibilmente non di intralcio alla circolazione;
b) segnalare con il triangolo in dotazione, posto a debita distanza, la presenza del veicolo fermo ai margini della carreggiata;
c) bloccare il veicolo con marcia inserita e mediante il freno di stazionamento (freno a mano);
d) rendersi sempre chiaramente visibili agli altri veicoli durante lo svolgimento delle operazioni;

e) per l'esecuzione delle operazioni deve essere utilizzata idonea ed adeguata attrezzatura;
f) garantire una perfetta aderenza fra l'attrezzatura e i dadi di fissaggio eliminando l'eventuale presenza di grasso;
g) la movimentazione della ruota in avaria e della ruota di scorta deve avvenire per rotolamento delle stesse sull'asfalto;
h) durante le operazioni utilizzare costantemente idonei guanti protettivi.

COME OPERARE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE.

I principali interventi per la sicurezza e salute sono:

1) spegnere il motore dell'auto durante l'attesa del proprio turno di rifornimento.
2) prima di scendere dal mezzo - spegnete il motore, le luci, la radio e i fari e ogni apparecchiatura elettrica (cellulari, telecomandi…)
3) accertarsi della presenza di mezzi di estinzione e assorbimento (estintore, sabbia…)
4) è vietato fumare e assumere alimenti/bevande nelle vicinanze
5) non tenere nelle tasche materiale di possibile innesco (accendini);
6) è vietato provocare scintille
7) toccare la parte metallica della carrozzeria prima di toccare la pistola o il bocchettone, in modo da scaricare l'eventuale carica elettrostatica accumulata sulla propria persona; non rientrare o uscire dalla macchina durante il rifornimento.
8) non avvicinare il capo al punto di erogazione, in particolare nel momento di apertura del bocchettone
9) utilizzare guanti protettivi;
10) ove possibile utilizzare la predeterminazione automatica dell'erogazione;
11) sostare nell'area del rifornimento il solo tempo necessario
12) durante l'erogazione la pistola deve essere posizionata stabilmente nel bocchettone;
13) evitare fuoriuscite accidentali di carburante;
14) avvertire il gestore in caso di eventuali fuoriuscite di carburante; non dev'esserci carburante eventualmente fuoriuscito prima di rimettere in moto o accendere le apparecchiature elettriche
15) assumere una posizione laterale e di sicurezza rispetto al bocchettone per evitare inalazioni di vapori o contatto con benzine;
16) togliere la pistola dal bocchettone del veicolo e riporla nell'apposita colonnina, chiudere il serbatoio con l'apposito tappo al termine dell'erogazione del carburante e comunque prima di allontanarsi dal mezzo per il pagamento o altro.

ALTRE INDICAZIONI DA RACCOMANDARE:

- non utilizzare mai benzina per altri scopi (come solvente, per pulire oggetti, per lavare le mani ecc.)
- per la pulizia delle mani adottare soluzioni monouso
- cambiare subito l'abito nel caso di imbrattamenti
- conoscere le informazioni delle schede di sicurezza dei carburanti

L'EMERGENZA

PREMESSA

Diventare consapevole della possibilità di un emergenza significa uscire dai propri quadri abituali di riferimento, acquisire nuovi strumenti, nuove competenze e nuove "culture". Si tratta quindi di un vero e proprio "salto culturale" che risulta necessario anche se non agevole e immediato.
L'attività richiesta ai lavoratori è prima di tutto di controllo e manutenzione dell'attuale standard di sicurezza ambientale: il tutto si riconduce quindi ad una supervisione quotidiana dei locali e ad una opportuna regolamentazione dell'occupazione e del transito nei vari reparti/luoghi di lavoro delle eventuali persone utenti o in visita nonché delle attrezzature atte alle normali necessità lavorative.
Inoltre va sottolineata l'importanza, in fase preventiva, di tutto il personale interno ed esterno soprattutto in merito al corretto utilizzo di apparecchiature e utensili durante l'attività lavorativa.

L'emergenza può essere definita come la manifestazione di un evento non programmato che comporta una situazione di pericolo per le persone , animali o cose.
In una situazione di pericolo con particolare riferimento all'incendio, istintivamente le persone coinvolte si danno alla fuga creando gravi condizioni di rischio dovute al panico ed alla mancanza di coordinamento.
Per ovviare a situazioni di questo genere e garantire la sicurezza delle persone presenti in luoghi con una elevata presenza di persone, il legislatore ha predisposto una serie di norme che se rispettate consentono di affrontare l'emergenza in sicurezza: *il Piano di Emergenza ed Evacuazione.*
L'ospedale più di ogni altra struttura, vista l'altissima percentuale di persone con difficoltà motoria ospitate al suo interno, deve dotarsi di un Piano di Emergenza da attuare in caso di necessità, con specifico riferimento all'evento incendio denominato Piano Emergenza Incendio (P.E.I.).
Il P.E.I. deve contenere al suo interno :

- le regole di comportamento del personale in caso di incendio all'interno della struttura,
- le regole di comportamento degli ospiti e degli accompagnatori/visitatori ,
- i compiti della Squadra di Pronto Intervento (S.P.I.)
- l'organizzazione del sistema di intervento delle squadre di soccorso esterne, e le operazioni da svolgere in caso di evacuazione della struttura.

Deve essere strutturato per essere operativo nell'arco delle 24 ore soprattutto quando il personale è ridotto al minimo.
L'efficienza del piano di emergenza deve essere garantita da alcuni aspetti organizzativi quali:

- identificazione, formazione e addestramento dei componenti le S.P.I.
- identificazione e informazione del sistema di allertamento quali:
  - pulsanti manuali di allarme;
  - numero telefonico emergenza;
  - piantine indicanti vie di fuga e posizione dei presidi antincendio;
  - cartelli indicanti il comportamento da tenere in caso di incendio.
- posizionamento e mantenimento della cartellonistica di emergenza.

L'INCENDIO

Uno dei pericolo che incute timore nelle persone è sicuramente l'incendio.
L'incendio, nato da una combustione si può definire come un fuoco che non siamo stati in grado di controllare.
La combustione è una reazione chimica di ossidazione fra due sostanze con forte sviluppo di calore, gas, fumi e luce, causata da tre fattori principali: *il combustibile* (sostanza che brucia), *il comburente* (praticamente l'ossigeno) che reagiscono in presenza di un *innesco o sorgente di energia* (scintille, fiamme, somministrazione di calore)
La contemporanea presenza di tutti tre i fattori si identifica nel *triangolo del fuoco*.

TRIANGOLO DEL FUOCO

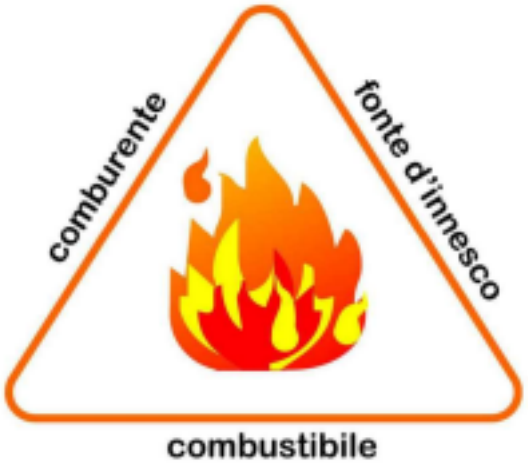

Per spegnere un incendio occorre interrompere il triangolo :

1. Allontanamento della sostanza combustibile dall'incendio *(separazione)*.
2. Riduzione della concentrazione di comburente presente o sua divisione dal combustibile *(soffocamento)*.
3. Sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria per il mantenimento della combustione *(raffredamento)*.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

Si classificano per tipologia e per classi
Tipologia: Incendio di abitazione, incendio autovettura, incendio boschivo, incendio cassonetto, incendio industriale, ecc.

- Incendio di Classe **A** (combustibili solidi quali legno, carta, tessuti, gomma).

La combustione può presentarsi sia con presenza di fiamme (combustione viva) che senza (combustione lenta ma con presenza di brace incandescente).
Gli estinguenti raccomandati nell'ordine sono: *l'acqua, le polveri, la schiuma*.

- Incendio di Classe **B** (combustibili liquidi quali benzina, vernici, solventi).

Gli estinguenti raccomandati nell'ordine sono: *la schiuma, le polveri, l'anidride carbonica, l'acqua nebulizzata*.

- Incendio di Classe **C** (combustibili gassosi quali metano, acetilene, GPL ecc.).

Gli estinguenti raccomandati sono nell'ordine: *l'anidride carbonica, le polveri*.
E' opportuno provvedere all'estinzione dell'incendio solo quando si è sicuri di poter immediatamente intercettare il combustibile evitando la creazione di sacche di gas nell'ambiente con rischio di esplosione.